

**ACCORDO REGIONALE VENETO**  
**ELEMENTO VARIABILE DELLA RETRIBUZIONE ANNI 2024-2025-2026 PER I DIPENDENTI IMPRESE ARTIGIANE E**  
**PMI AREA COMUNICAZIONE**  
**(di cui al CCRL del 12/10/2023\_)**

Il giorno 12 ottobre 2023 presso la sede di Ebav si sono incontrate:

CONFARTIGIANATO IMPRESE VENETO, rappresentata dal Presidente Roberto Boschetto, con l'assistenza del Direttore Regionale Tiziana Pettenuzzo, del Responsabile delle relazioni sindacali Andrea Rigotto della Presidente Area Comunicazione e Servizi Innovativi Roberta Cozza e della Delegata Silvia Pasquariello;

CNA Veneto, rappresentata dal Presidente Moreno De Col, con l'assistenza del Segretario Regionale Matteo Ribon e del Responsabile delle relazioni sindacali Marco Comin e del Presidente di CNA Comunicazione Adriano Barioli;

CASARTIGIANI Veneto rappresentata dal Presidente Franco Storer, assistito dal Segretario Generale Andrea Prando e dal responsabile regionale per le relazioni sindacali Umberto D'Aliberti;

e

SLC-CGIL rappresentata da Nicola Atalmi;

FISTEL-CISL rappresentata da Mauro Vianello;

UILCOM-UIL rappresentata da Enrico De Giuli;

Premesso che:

- In data 12/10/2023 è stato sottoscritto il nuovo CCRL per i dipendenti delle imprese artigiane e PMI dell'area della comunicazione.
- Le parti intendono sostenere l'adozione di strumenti volti a valorizzare l'incremento della produttività aziendale quale elemento fondamentale per la crescita della competitività aziendale e quale riconoscimento dell'apporto dei lavoratori a tale processo.


Con il presente accordo è introdotto per gli anni 2024-2025 e 2026 l'E.V. R (Elemento Variabile della Retribuzione) legato alla produttività e regolamentato come segue.

Tale elemento dovrà essere erogato dalle imprese che rientrano nel campo di applicazione del CCRL sottoscritto in data 12/10/2023.

**a) Determinazione importo spettante**

L'E.V.R. sarà erogato a decorrere dalla retribuzione di competenza del mese di maggio di ogni anno (2024, 2025 e 2026 – corresponsione a giugno) sulla base della verifica dei seguenti due indicatori di riferimento, che ogni azienda dovrà valutare in base ai propri risultati:

- 1) Volume affari IVA, così come rilevabile esclusivamente dalle dichiarazioni annuali IVA dell'impresa, presentate alla scadenza prevista per legge, confrontando i dati della dichiarazione dell'annualità corrente con quelli della dichiarazione dell'annualità precedente e rapportati al numero delle ore (ordinarie e straordinarie) effettivamente lavorate nell'anno dai dipendenti, secondo il seguente schema:



**Anno 2024:** erogazione a decorrere dalla retribuzione di maggio 2024 confrontando la dichiarazione iva 2024 riferita all'anno d'imposta 2023/ numero ore lavorate da tutti i dipendenti nel 2023, rispetto a dichiarazione iva 2023 riferita all'anno d'imposta 2022/ numero ore lavorate da tutti i dipendenti nel 2022.

**Anno 2025:** erogazione a decorrere dalla retribuzione di maggio 2025 confrontando la dichiarazione iva 2025 riferita all'anno d'imposta 2024 / numero ore lavorate da tutti i dipendenti nel 2024 rispetto a dichiarazione iva 2024 riferita all' anno d'imposta 2023/ numero ore lavorate da tutti i dipendenti nel 2023;

**Anno 2026:** erogazione a decorrere dalla retribuzione di maggio 2026 confrontando la dichiarazione iva 2026 riferita all'anno d'imposta 2025/ numero ore lavorate da tutti i dipendenti nel 2025, rispetto a dichiarazione iva 2025 riferita all' anno d'imposta 2024/ numero ore lavorate da tutti i dipendenti nel 2024

il parametro è raggiunto se il valore così determinato risulta incrementale, anche su valori decimali.

- **2) Numero medio dei dipendenti occupati** nello stesso anno di riferimento rispetto all'anno precedente, secondo il seguente schema:

*E.V.R. anno 2024: lavoratori occupati nel 2023 rispetto ai lavoratori occupati nel 2022*

*E.V.R. anno 2025: lavoratori occupati nel 2024 rispetto ai lavoratori occupati nel 2023*

*E.V.R. anno 2026: lavoratori occupati nel 2025 rispetto ai lavoratori occupati nel 2024*

Ai fini del conteggio dei lavoratori dipendenti sono considerati tutti i lavoratori subordinati, compresi gli apprendisti con contratto di apprendistato professionalizzante (escluso l'apprendistato duale). I lavoratori part time saranno conteggiati in proporzione all'orario.

I lavoratori a tempo determinato o gli assunti/cessati in corso dell'anno, saranno conteggiati in proporzione ai mesi di durata del rapporto di lavoro negli anni di riferimento (a tal fine è considerato mese intero il mese in cui il lavoratore è in forza per un periodo superiore a 15 gg di calendario).


Gli intermittenti saranno computati in base all'orario effettivamente lavorato in ciascuno degli anni di riferimento

Il parametro è raggiunto se il valore così determinato risulta incrementale, anche su valori decimali.

Entrambi i parametri saranno verificati in relazione all'impresa nel suo complesso e non con riferimento alle singole unità produttive territoriali.

Ciascun parametro incide in % rispetto all'importo lordo totale come da tabella seguente:

Livello Inquadramento	Importo E.V.R. parametro Volume d'affari iva/ore lavorate		Importo E.V.R. parametro forza aziendale		Importo EVR totale	
	Incidenza parametro 80%		Incidenza parametro 20%		100%	
	valore mensile	valore orario	valore mensile	valore orario	valore mensile	valore orario
Anno 2024						
1A	15,20	0,08786	3,80	0,02197	19,00	0,10983
1B	13,60	0,07861	3,40	0,01965	17,00	0,09827
2	12,80	0,07399	3,20	0,0185	16,00	0,09249
3	12,00	0,06936	3,00	0,01734	15,00	0,08671
4	11,20	0,06474	2,80	0,01618	14,00	0,08092
5 BIS	10,40	0,06012	2,60	0,01503	13,00	0,07514
5	9,60	0,05549	2,40	0,01387	12,00	0,06936
6	8,80	0,05087	2,20	0,01272	11,00	0,06358
APPRENDISTI*	7,30	0,04208	1,80	0,01052	9,10	0,0526



Livello Inquadramento Anno 2025	Importo E.V.R. parametro Volume d'affari iva/ore lavorate		Importo E.V.R. parametro forza aziendale		Importo EVR totale	
	Incidenza parametro 80%		Incidenza parametro 20%		100%	
	valore mensile	valore orario	valore mensile	valore orario	valore mensile	valore orario
1A	16,80	0,09711	4,20	0,02428	21,00	0,12139
1B	14,40	0,08324	3,60	0,02081	18,00	0,10405
2	13,60	0,07861	3,40	0,01965	17,00	0,09827
3	12,80	0,07399	3,20	0,0185	16,00	0,09249
4	12,00	0,06936	3,00	0,01734	15,00	0,08671
5 BIS	11,20	0,06474	2,80	0,01618	14,00	0,08092
5	10,40	0,06012	2,60	0,01503	13,00	0,07514
6	9,60	0,05549	2,40	0,01387	12,00	0,06936
APPRENDISTI*	7,85	0,045317	1,95	0,01132	9,80	0,05664

Livello Inquadramento Anno 2026	Importo E.V.R. parametro Volume d'affari iva/ore lavorate		Importo E.V.R. parametro forza aziendale		Importo EVR totale	
	Incidenza parametro 80%		Incidenza parametro 20%		100%	
	valore mensile	valore orario	valore mensile	valore orario	valore mensile	valore orario
1A	17,60	0,10173	4,40	0,02543	22,00	0,12717
1B	15,20	0,08786	3,80	0,02197	19,00	0,10983
2	14,40	0,08324	3,60	0,02081	18,00	0,10405
3	13,60	0,07861	3,40	0,01965	17,00	0,09827
4	12,80	0,07399	3,20	0,0185	16,00	0,09249
5 BIS	12,00	0,06936	3,00	0,01734	15,00	0,08671
5	11,20	0,06474	2,80	0,01618	14,00	0,08092
6	10,40	0,06012	2,60	0,01503	13,00	0,07514
APPRENDISTI*	8,40	0,04855	2,10	0,01213	10,50	0,06069


\*si intendono solo i rapporti di apprendistato professionalizzante (escluso l'apprendistato duale) e a prescindere da livello finale di inquadramento al termine del periodo formativo.

La verifica dei parametri potrà portare ai seguenti esiti:

- 1) qualora l'esito della verifica di entrambi i parametri risulti incrementato rispetto all'annualità precedente, l'azienda erogherà l'E.V.R. al 100% dell'importo previsto potendo applicare il regime di tassazione agevolata previsto dalla normativa vigente al momento dell'erogazione;
- 2) qualora l'esito della verifica di entrambi i parametri risulti pari o inferiore rispetto all'annualità precedente, l'azienda non provvederà all'erogazione dell'E.V.R.;
- 3) qualora un solo parametro risulti incrementato rispetto all'annualità precedente l'azienda erogherà l'E.V.R. nella misura quantificata per il singolo parametro, potendo applicare il regime di tassazione agevolata previsto dalla normativa vigente al momento dell'erogazione;
- 4) nel caso in cui l'impresa non effettui alcuna verifica dei parametri dovrà erogare l'E.V.R. per intero e non potrà accedere al regime di tassazione agevolata prevista dalla normativa fiscale.

Nei casi 2) e 3) l'impresa dovrà attivare la seguente procedura:

L'azienda invierà, per posta elettronica certificata anche tramite il proprio intermediario per gli adempimenti in materia di lavoro di cui alla L. 12/79, entro il 10 maggio di ogni anno, da intendersi come termine perentorio, una comunicazione in autocertificazione (**allegato 1**) in merito agli esiti della verifica aziendale effettuata ad una delle Commissioni Provinciali Premi Risultato e Welfare (Art. 5 - Accordo Interconfederale sui premi risultato e welfare aziendale del 18/11/2016 e s.m.i.) competente per territorio.

 3

Alla comunicazione di cui sopra va allegata la dichiarazione Iva relativa alle annualità di riferimento per il raffronto incrementale; l'allegato contiene anche l'autodichiarazione della forza aziendale e del numero di ore lavorate, nel rispetto della normativa sulla privacy vigente nel tempo.

La commissione potrà verificare la documentazione pervenuta entro 7 giorni di calendario dal ricevimento della stessa chiedendo eventuali chiarimenti e/o integrazioni che l'impresa dovrà produrre entro i successivi 6 giorni di calendario dal ricevimento della richiesta da parte della Commissione Provinciale.

Entro il termine di 7 giorni di calendario dal ricevimento della documentazione da parte dell'impresa, la Commissione Provinciale comunicherà l'esito della verifica ai fini della non erogazione o dell'erogazione nella misura ridotta dell'E.V.R. utilizzando l'allegato 2

Trascorsi tali termini senza richiesta di chiarimenti, integrazioni e comunicazioni da parte della Commissione Provinciale la documentazione si intende accolta e il datore di lavoro potrà non erogare o erogare in misura ridotta l'EVR.

L'esito della misurazione dei parametri e l'eventuale non erogazione o erogazione in misura ridotta dell'importo EVR dovrà essere comunicato dalla ditta ai dipendenti con il modello allegato 3. Nel caso di esito positivo il datore di lavoro potrà comunicare ai dipendenti le eventuali misure di welfare che intenda mettere a disposizione per consentire agli stessi di esercitare l'opzione di cui al successivo punto c).

#### b) Erogazione EVR

L'importo dell'E.V.R. sarà erogato dalle imprese ai lavoratori dalla retribuzione del mese di maggio di ciascuna annualità, a partire dal 2024, per 12 mensilità, per tutte le ore effettivamente lavorate (ordinarie, straordinarie e supplementari o in applicazione clausole elastiche per i part time) in ciascun mese di erogazione.

Si considerano come lavorate le assenze per congedo di maternità/paternità (ex astensione obbligatoria per maternità), i congedi parentali (art. 32; 39-42; 47 del D.Lgs 151/2001) quelle per infortunio sul lavoro avvenuto all'interno dell'azienda e malattia professionale, i permessi della legge 104/1992 e donazione sangue, le ferie collettive, i permessi retribuiti per assemblee e per l'esercizio di cariche sindacali.

L'importo spettante da riconoscere sarà quello previsto per il livello di inquadramento in essere al primo di maggio di ciascun anno di erogazione; non rilevano eventuali cambi di qualifica o di orario o di conferma ex apprendista intervenuti successivamente alla data di inizio corresponsione.


L'E.V.R. sarà erogato ai soli dipendenti delle imprese che risultino in forza nella stessa azienda nel periodo di riferimento (es. E.V.R. 2024 per il dipendente in forza nel 2023) secondo le seguenti modalità:

- per i lavoratori con anzianità aziendale, anche non continuativa, fino a 3 mesi nel periodo di riferimento, intendendosi per mese l'essere in forza per un periodo superiore a 15 gg. di calendario, l'EVR verrà riconosciuto nella misura del 25%
- per i lavoratori con anzianità aziendale, anche non continuativa fino a 6 mesi nel periodo di riferimento, intendendosi per mese l'essere in forza per un periodo superiore a 15 gg. di calendario, l'EVR verrà riconosciuto nella misura del 50%
- per i lavoratori con anzianità aziendale, anche non continuativa fino a 9 mesi nel periodo di riferimento, intendendosi per mese l'essere in forza per un periodo superiore a 15 gg. di calendario, l'EVR verrà riconosciuto nella misura del 75%
- per i lavoratori con anzianità aziendale, anche non continuativa fino a 12 mesi nel periodo di riferimento, intendendosi per mese l'essere in forza per un periodo superiore a 15 gg. di calendario, l'EVR verrà riconosciuto nella misura del 100%

Gli importi dell'E.V.R. nei valori interi sono indicati nelle tabelle di cui alle pagine 2 e 3.

Le parti sociali sottoscriveranno entro il mese di aprile di ogni anno le tabelle con i valori ridotti in base all'anzianità aziendale nel periodo di riferimento.

Per gli apprendisti professionalizzanti l'E.V.R. sarà erogato nella misura del 70% dell'importo riferito al livello 5bis come indicato in tabella, purché possano far valere un'anzianità di almeno 6 (sei) mesi nel periodo di riferimento. L'E.V.R. non spetta per i rapporti di apprendistato duale.



4

Nel caso in cui il dipendente in forza nel periodo di maturazione cessi il rapporto precedentemente alla data di erogazione e venga successivamente assunto nel corso dell'annualità di erogazione presso la medesima azienda, l'E.V.R. verrà erogato a partire dal mese di assunzione.

La quantificazione dell'E.V.R. è onnicomprensiva di tutti gli altri istituti retributivi diretti ed indiretti e differiti di origine legale e contrattuale, compreso il TFR. L'E.V.R. non è assorbibile da nessun istituto retributivo di origine contrattuale o individuato ad personam tra il datore di lavoro (superminimi compresi) ed il lavoratore ricorrendo le condizioni del presente accordo ne ha sempre diritto.

**c) Opzione Welfare**

Ai sensi dell'art.6 del Decreto Interministeriale del 25/03/2016 il lavoratore potrà optare per la destinazione dell'importo totale o parziale dell'E.V.R. se dovuto, in un'unica soluzione, a prestazioni, servizi, in natura o sotto forma di rimborso spese, aventi finalità di welfare, solo laddove siano messi a disposizione da parte del datore di lavoro attraverso la compilazione dell'allegato 4 al presente accordo. In tal caso, la soluzione di welfare sarà messa a disposizione entro la fine del mese di giugno dell'anno di riferimento con annotazione nel cedolino paga di competenza di giugno del medesimo anno.

Su richiesta del lavoratore, nel caso in cui lo stesso sia iscritto ad un fondo di previdenza complementare con conferimento del TFR, l'impresa potrà destinare l'importo welfare spettante al fondo di previdenza complementare senza oneri aggiuntivi per l'impresa stessa e pertanto gli importi di welfare previsti nel presente articolo devono intendersi comprensivi del contributo di solidarietà datoriale previsto verso l'INPS. In tal caso l'erogazione si configura come contribuzione aggiuntiva a carico del datore di lavoro e sarà data indicazione del conferimento nel cedolino paga del mese di giugno di ciascun anno.

L'impresa potrà destinare il valore spettante, alle scadenze indicate, al fondo di previdenza complementare prescelto dal lavoratore, attraverso la compilazione dell'allegato 4 al presente accordo.

Gli importi di welfare da erogare in unica soluzione quale alternativa all'erogazione dell'EVR come sopra descritto saranno i seguenti:

EVR COMMUTATO IN WELFARE IMPORTI 2024			
LIVELLI	1° parametro IVA/ore lavorate	2° parametro Forza aziendale	TOTALE SOLUZIONE WELFARE
1A	182,00	46,00	228,00
1B	163,00	41,00	204,00
2	154,00	38,00	192,00
3	144,00	36,00	180,00
4	134,00	34,00	168,00
5 BIS	125,00	31,00	156,00
5	115,00	29,00	144,00
6	106,00	26,00	132,00
APPRENDISTI*	88,00	22,00	110,00

EVR COMMUTATO IN WELFARE IMPORTI 2025			
LIVELLI	1° parametro IVA/ore lavorate	2° parametro Forza aziendale	TOTALE SOLUZIONE WELFARE
1A	202,00	50,00	252,00
1B	173,00	43,00	216,00
2	163,00	41,00	204,00
3	154,00	38,00	192,00
4	144,00	36,00	180,00
5 BIS	134,00	34,00	168,00
5	125,00	31,00	156,00
6	115,00	29,00	144,00
APPRENDISTI*	94,00	24,00	118,00

*[Handwritten signatures and initials]*

EVR COMMUTATO IN WELFARE IMPORTI 2026			
LIVELLI	1° parametro IVA/ore lavorate	2° parametro Forza aziendale	TOTALE SOLUZIONE WELFARE
1A	211,00	53,00	264,00
1B	182,00	46,00	228,00
2	173,00	43,00	216,00
3	163,00	41,00	204,00
4	154,00	38,00	192,00
5 BIS	144,00	36,00	180,00
5	134,00	34,00	168,00
6	125,00	31,00	156,00
APPRENDISTI*	101,00	25,00	126,00

\*si intendono solo i rapporti di apprendistato professionalizzante (escluso l'apprendistato duale) e a prescindere da livello finale di inquadramento al termine del periodo formativo. L'apprendista deve poter far valere un'anzianità di almeno 6 (sei) mesi nel periodo di riferimento.

Gli importi di welfare in tabella saranno ridotti al 75%, 50%, 25% secondo le regole di anzianità aziendale nell'anno di riferimento descritte nel paragrafo (b) che precede.

Per i rapporti a tempo parziale in cui l'orario alla data del 1° maggio di ogni anno di erogazione sia:

- pari o superiori al 50% gli importi di cui sopra, non vengono ridotti;
- inferiori al 50% gli importi, vengono ridotti della metà.

Per i rapporti di lavoro intermittenti, l'importo di welfare verrà calcolato in base alla media delle ore effettuate da gennaio ad aprile dell'anno di erogazione (2024, 2025 e 2026). Ove tale media sia:

- pari o superiore al 50% percepiranno l'importo intero
- inferiore al 50% l'importo sarà ridotto della metà

#### d) Applicazione regime fiscale agevolato E.V.R.

L'E.V.R. di cui al presente accordo, qualora risultino rispettati i criteri previsti dalla normativa fiscale vigente in materia di tassazione dei premi di risultato, presenta le caratteristiche per poter essere tassato con l'imposta sostitutiva prevista dalla normativa vigente nel tempo, in quanto trattasi di incrementi di risultato, di ammontare variabile, raggiunti e verificati a livello aziendale, la cui corresponsione è legata ad incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione, misurabili e verificabili, anche con riferimento ad uno solo dei due parametri, sulla base dei criteri definiti dalla legge 208/2015 come modificata dalle legge 232/2016 e s.m.i. .

Ove la singola azienda registri l'incremento di cui sopra nel periodo congruo stabilito nel presente contratto, applicando criteri di misurazione riferiti a parametri che alla data di sottoscrizione del presente accordo e anche con riferimento agli anni successivi, fino alla vigenza dello stesso, non si siano ancora realizzati, potrà procedere ad applicare il regime fiscale agevolato come vigente per legge avendo assolto all'invio dell'allegato 1 come sopra indicato.

Le imprese di nuova costituzione, esclusi i casi di trasformazione/trasferimento d'azienda che prevedono la continuazione del rapporto di lavoro, che non siano in grado di effettuare la verifica aziendale comparando i parametri rispetto all'annualità precedente, erogheranno l'E.V.R. nella misura del 100% senza applicare la tassazione agevolata.

**e) Deposito telematico**

Il presente accordo sarà depositato a cura di CNA VENETO secondo l'apposita procedura prevista per l'applicazione degli accordi sui premi di risultato

Qualora ricorrano i presupposti per l'applicazione del regime fiscale agevolato la singola ditta effettuerà nei termini di legge la dichiarazione telematica di conformità dell'applicazione del contratto ai sensi dell'art. 5 del DI 25/3/2016 e s.m.i.

Letto, confermato, sottoscritto.

CONFARTIGIANATO IMPRESE VENETO

CNA VENETO

CASARTIGIANI VENETO

SLC-CGIL

FISTEL-CISL

UILCOM-UIL

**Allegati del presente Accordo Regionale Veneto per l'erogazione dell'EVR di cui al CCRL Veneto di settore:**

- Allegato 1 comunicazione datoriale verifica indicatori a Commissione provinciale Premi e Welfare
- Allegato 2 comunicazione Commissione provinciale Premi e Welfare esito a datore di lavoro
- Allegato 3 comunicazione datoriale a dipendenti erogazione ridotta o mancata erogazione EVR
- Allegato 4 informativa datoriale su opzione destinazione EVR in soluzione welfare

**Sezione 1 - Datore di lavoro/Associazione di Categoria**

Codice Fiscale: 80014490272  
Ragione Sociale: CNA REGIONALE VENETO  
Tipologia Soggetto: Associazione di Categoria

**Sezione 2 - Contratto Collettivo Aziendale/Territoriale**

Data Sottoscrizione Contratto: 12/10/2023  
Tipologia Contratto: Territoriale  
Periodo di validità Da (Mese/Anno) 1/2024  
A (Mese/Anno) 12/2026  
ITL dove è depositato il contratto Venezia

**Sezione 2.1 - Motivazioni/Agevolazioni/Incentivi**

Detassazione premi produttività ex art. 1, co. 188 della L. 28 dicembre 2015, n. 208

**Sezione 3 - Contratto**

Titolo/File contratto: EVR DITTE ARTIGIANE E PMI AREA  
COMUNICAZIONE - ALLEGATO A CC

**Sezione 4 - Dati d'invio**

Data deposito 26/10/2023  
Codice contratto 20231026100310170

**Sezione 5 - Autodichiarazione**

Ai sensi dell'articolo 5 del D.M. 25 marzo 2016, l' Associazione di Categoria CNA REGIONALE VENETO dichiara che il contratto collettivo notificato alla ITL di Venezia è conforme ai criteri di misurazione e verifica degli incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione, di cui all'articolo 1, commi 182 - 189, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 e del DM 25 marzo 2016.